



Ordinanza n. RORD 326/2021

ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE SU AREA PUBBLICA E ASSOGGETTATA AD USO PUBBLICO EX ARTICOLO 50, COMMA 5, D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

IL SINDACO

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001, n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati*", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, come emerge dalla lettura dell'articolo 2 della medesima legge;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani, garantendo, pertanto, la tranquillità ed il riposo dei residenti;

Considerato che:

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, su aree pubbliche o asservite ad uso pubblico, è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente, del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza nelle stagioni miti, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto e per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di degrado del territorio in relazione anche alla sua vocazione turistica;
- in alcune aree del territorio comunale risulta più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo e che ciò determina, conseguentemente, fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente significativa e negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

- in aggiunta, è frequente da parte di coloro che assumono sostanze alcoliche o superalcoliche, eccedendo da un suo normale consumo, abbandonare i contenitori al suolo, incrementando altresì significativamente il degrado e decoro urbano;
- i residenti, in forma singola nonché in forma associata per il tramite dei rispettivi Comitati di Quartiere, con l'arrivo della bella stagione, hanno segnalato alle forze dell'ordine e alla polizia locale, in più occasioni, la presenza di gruppi/assembramenti di persone che, consumando bevande alcoliche o superalcoliche su area pubblica o asservita ad uso pubblico, costituiscono fonte di degrado e disagio per i residenti, pregiudicando altresì l'interesse al decoro e alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei medesimi residenti;
- il consumo eccessivo ed incontrollato di sostanze alcoliche o superalcoliche, da parte di taluni soggetti, è spesso accompagnato da atteggiamenti o comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività, e non è raro che tali gruppi di persone, per ragioni futili, vengano alle mani tra di loro o riversino la loro aggressività verso passanti o commercianti, atteso il loro stato di agitazione psicofisico;

Dato atto che:

- in forza delle richiamate segnalazioni, si è provveduto ad incrementare il servizio delle forze dell'ordine e della polizia locale nelle aree caratterizzate dalla problematica di consumo smodato di bevande alcoliche e superalcoliche, facendo emergere, però, tutti i limiti di un simile intervento e che, pertanto, è risultato non risolutivo della questione;
- per contrastare tale fenomeno, l'ordinamento giuridico attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi, tali da poter rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno;
- pertanto, per contrastare il fenomeno in commento sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, ad esclusione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e dei loro dehors/padiglioni per tutta la giornata, 24 ore su 24, con particolare riguardo all'area individuata all'interno delle vie da via Coppino fino a via Felice Cavallotti e da Corso Nizza fino a Piazzale della Libertà;

Visto in tal senso, l'articolo 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che dispone che *“(…). Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di*

interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)”;

Ritenuto che:

- per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto, e che, pertanto, si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche sino al 31/12/2021, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi, fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

Visti:

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati*”;
- il Codice Penale;
- Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*”;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cuneo;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione del capo III della citata legge;

ORDINA

il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore per tutta la giornata, 24 ore su 24, all'interno dell'area individuata come perimetro dalle seguenti vie (ricomprese comunque nel disposto della presente ordinanza):

- Via Michele Coppino (da Corso Monviso a Corso Nizza);
- Corso Nizza (da Via Michele Coppino a Via Felice Cavallotti);
- Via Felice Cavallotti (da Corso Nizza a Corso IV Novembre);
- Piazzale della Libertà, compreso Corso Monviso fino a Via Michele Coppino e Corso IV Novembre fino a Via Felice Cavallotti;

a decorrere dal 13/05/2021 al 31/12/2021 nelle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico (ad esclusione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e dei loro dehors/padiglioni).

AVVERTE CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00;
- all'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE INOLTRE CHE

- il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio Online, sul sito istituzionale del Comune, ed inoltre che la sua conoscenza sia diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che copia della presente Ordinanza sia notificata alla locale Prefettura UTG di Cuneo ed alle FF.OO., affinché siano opportunamente rese edotte dei precetti in essa contenuti;
- le FF.OO., gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chiunque altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, siano

incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza ed all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 *“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”*), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 *“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”*).

Cuneo, 12/05/2021

IL SINDACO DEL COMUNE DI CUNEO

F.to dott. Federico BORGNA

(documento firmato digitalmente)